



Consiglio Provincia autonoma di Trento
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Comitato provinciale per le comunicazioni
Prot. n. CPTN/0015955/I

Trento, 07/11/2011



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Reg. delib. n. 4

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Oggetto: Definizione della controversia XXXXXX/VODAFONE OMNITEL N.V.

Il giorno 4 novembre 2011
si è riunito a Trento presso la propria sede

ad ore 10.30

IL COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI

Presenti:	Il Presidente	Enrico Paissan
	Il Componente	Sandro Bampi Eraldo Busarello Fulvio Gardumi Paolo Romito

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità",

VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*";

VISTA la Legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 "*Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni*";

VISTA la deliberazione n. 173/07/CONS e s.m., recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*" (d'ora in avanti *Regolamento*);

VISTO l'Accordo-Quadro tra Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, il Consiglio e la Provincia autonoma di Trento ed il Comitato provinciale per le Comunicazioni;

VISTA la proposta di decisione del consulente del Comitato avv. Riccardo Gherardi a'sensi dell'art. 19 del *Regolamento*;

UDITA l'illustrazione del Presidente del Comitato provinciale per le Comunicazioni Enrico Paissan;

Considerazioni

Oggetto della controversia e analisi degli accadimenti:

In data 21 aprile 2011 il sig. XXXXXX presentava modello UG al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, Prot. 4764, nel quale lamentava che Vodafone Omnitel YY, operatore con il quale egli aveva un utenza di telefonia mobile, lo aveva contattato proponendogli in regalo un telefono cellulare quale premio fedeltà. Dichiarava altresì, il medesimo sig. XXXX, di aver accettato e concluso il contratto proposto da Vodafone. Nel modello UG esponeva anche che, nelle proposte contenute nel contratto, Vodafone non avrebbe menzionato il fatto che in caso di recesso entro i due anni di durata contrattuale, vi sarebbero state somme da corrispondere a titolo di penale per recesso anticipato. La contestazione del sig. XXXX, quindi, atteneva sostanzialmente alla confusione nelle informazioni fornite da Vodafone e all'illegittimità delle penali per recesso anticipato. Chiedeva, altresì, un equo indennizzo per il non poter avere migliori condizioni tariffarie con altro operatore a causa del vincolo biennale con Vodafone.

Il Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento con lettera di data 1 giugno 2011, Prot. 9007, comunicava agli interessati che in data 8 luglio 2011, anticipato poi al 7 luglio 2011 si sarebbe esperito il tentativo di conciliazione. Tale tentativo non sortiva però effetti positivi.

In data 16 agosto 2011 il sig. XXXXX depositava al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento mod. GU14, Prot. 12456, col quale lamentava:

1. di essere contraente con Vodafone per l'utenza cellulare XXXXX dall'anno 2002;
 2. di essere stato contattato da Vodafone, nel mese di febbraio 2011, la quale gli avrebbe proposto in regalo un telefono cellulare che lui avrebbe accettato;
 3. che nel mese di aprile 2011, desiderando cambiare operatore per la telefonia mobile, avrebbe scoperto di non poterlo fare a causa del vincolo biennale con Vodafone;
 4. che Vodafone avrebbe unilateralmente modificato il contratto già in essere mediante l'attribuzione di durata biennale (febbraio 2011-febbraio 2013) e mediante l'attribuzione di una penale in caso di recesso anticipato che ammontava ad euro 450,00;
 5. di non avere prestato consenso a dette clausole.
- Precisava, altresì, che detto contratto era ancora in essere.

Nel mod. GU14 chiedeva sostanzialmente:

- l'annullamento delle clausole contrattuali a lui non gradite;
- la libertà di recesso da parte sua in qualsiasi momento;
- un equo indennizzo per la permanenza obbligata in Vodafone dal mese di aprile 2011 fino ad una data da decidersi, pari ad euro 450,00.

In data 29 agosto 2011 con lettera del Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento, Prot. 12773, si comunicava agli interessati l'avvio del procedimento.

In data 8 settembre 2011 con mail Prot. 13272, Vodafone Omnitel YY trasmetteva al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento una memoria relativa al sopraesposto procedimento, nella quale:

1. esponeva una breve cronistoria degli eventi;
2. chiedeva di dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità dell'istanza presentata dal sig. XXXX sia per la manifesta difformità da quanto lamentato in primo livello, sia perché il contratto era tutt'ora in essere;
3. contestava nel merito tutto quanto dedotto dall'istante, chiedendo il rigetto delle richieste avversarie.

Preliminarmente:

Si ritiene che ricorso non sia accoglibile per i seguenti motivi di merito:

Nel merito:

Emerge già ad una sommaria indagine che le richieste portate nel mod. UG di data 21 aprile 2011, Prot. 4764, e le richieste portate nel mod. GU14 di data 16/08/2011, Prot. 12456, sono assolutamente diverse ed inconferenti le une rispetto alle altre. Altrettanto evidente appare il fatto che, in vigenza di contratto, le contestazioni relative a fatti che sarebbero dovuti accadere dopo la rescissione dello stesso, non possano trovare analisi in questa sede. Tali ipotetici fatti, quali ad esempio le eventuali penali da corrispondere, troverebbero accoglimento ed adeguata indagine solo dopo essere accaduti, e non certo prima.

Altrettanto evidente appare che ben difficilmente si vede come Vodafone (o altro qualsiasi operatore) potrebbe impedire al sig. XXXX il transito a diverso (e più conveniente) operatore.

Non pare qui opportuno trattare della legittimità o meno dell'attribuzione di costi in caso di recesso anticipato dal contratto, atteso che il contratto non è, per quanto noto all'Ufficio, ancora stato cessato, né il sig. XXXX ha fornito prova di aver esercitato il recesso.

Non ritiene quindi, questo Comitato, che il comportamento tenuto da Vodafone Omnitel NV sia per il momento, da biasimare.

P.Q.M.

il Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento,

CONSIDERATA non accoglibile la domanda di XXXX;

UDITA la relazione del responsabile del procedimento,

DELIBERA

la declaratoria di inammissibilità dell'istanza fatta pervenire al Comitato provinciale per le Comunicazioni di Trento da XXXX verso Vodafone Omnitel YY in data 16 agosto 2011 (prot. n. 12456).

E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giurisdizionale ordinaria per l'ottenimento dell'eventuale risarcimento del maggior danno, a' mente dell'art. 11 comma 4 della delibera 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n. 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è disponibile sul sito web del Comitato.

Il Presidente
- Enrico Pajssan -

